

Verbale di Accordo Sindacale Territoriale
Prestazioni del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei Lavoratori e
Fondo Interventi alle Aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi

Il giorno 21 dicembre 2016 presso la sede della Confcommercio del Comprensorio Cesenate è stato stipulato il seguente accordo

TRA

Confcommercio Cesenate rappresentata da Augusto Patrignani, Giorgio Piastra e Alberto Pesci

E

Filcams-CGIL rappresentata da Lorena Giorgini

Fisascat-CISL rappresentata da Bagnolini Gianluca

Uiltucs-UIL rappresentata da Maurizio Milandri

Premessa

Le parti sociali con il presente accordo intendono incentivare la richiesta delle prestazioni di FSR e di Welfare erogate agli aventi diritto.

Le nuove prestazioni introdotte hanno natura sperimentale e verranno attentamente monitorate nei prossimi 24 mesi.

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO

Regolamentazione generale

Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall'Ente Bilaterale di cui al presente verbale, il/la dipendente deve avere una anzianità di servizio non inferiore a tre mesi, nonché risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno tre mesi, rispetto alla data della domanda, così come l'azienda da almeno dodici mesi prima della data della istanza.

Ogni domanda dovrà essere presentata tramite apposito modulo e corredata degli allegati richiesti.

Il contributo massimo erogabile, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, a favore di uno stesso lavoratore/lavoratrice, verrà definito annualmente.

Al lavoratore/lavoratrice in forza con rapporto part-time su due aziende, qualora presenti la medesima richiesta di contributo per entrambi i rapporti di lavoro si applicheranno gli importi e/o tetti massimi previsti per il rapporto full-time.

Le domande dovranno essere presentate entro 90 giorni.



Entro il mese di Novembre di ogni anno, le Parti si incontreranno per determinare:

- l'entità del Fondo Sostegno al Reddito (FSR) dei lavoratori dipendenti a disposizione per ogni prestazione e/o sussidio individuati per l'anno successivo;
- eventuali prestazioni e/o sussidi aggiuntivi a quelli già concordati;
- adeguamenti delle prestazioni e/o sussidi già concordati;
- gli stanziamenti per ogni tipo di prestazione;
- massimale annuo erogabile.

Le domande presentate sull'apposita modulistica verranno analizzate dal CST e liquidate, in ordine cronologico di presentazione, da EBITER CESENA.

Le domande non accoglibili per esaurimento dei fondi disponibili in corso d'anno saranno oggetto di esamina entro il mese di gennaio dell'anno successivo, con eventuale trasferimento di risorse non utilizzate su altri capitoli del FSR a favore dei lavoratori.

In calce al presente verbale si allegano i moduli da utilizzare per la presentazione delle istanze.

Sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per aziende fino a 5 dipendenti

Previo accordo stipulato presso la Commissione Mercato del Lavoro istituita presso Ebiter Cesena, a fronte della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a crisi di settore e/o aziendale, eventi meteorologici, ristrutturazioni aziendali e/o eventi di forza maggiore, si riconosce un contributo economico con la finalità di mantenere i livelli occupazionali.

Il contributo previsto per la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa potrà essere erogato a condizione che il lavoratore non usufruisca di ammortizzatori sociali.

Prestazioni

Contributo per sospensione dell'attività lavorativa a zero ore conseguente a: crisi di settore e/o aziendale, eventi meteorologici, ristrutturazioni aziendali e/o eventi di forza maggiore

Contributo *

- Euro 600 mensili per full time fino a un massimo di sei mesi e minimo su base settimanale;
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale;

Contributo per riduzione dell'attività Lavorativa (anche per lavori pubblici)

- Euro 6,00 (imponibile previdenziale) per ogni ora di riduzione con un massimo di 10 ore per settimana e un periodo massimo di 12 mesi; la richiesta dovrà essere presentata con cadenza trimestrale pena la perdita del requisito di accesso.

*: l'importo del contributo è da intendersi al lordo delle trattenute fiscali applicabili;

*: per accedere a tali contributi i lavoratori dovranno avere fruito di tutte le ferie maturate al 31 dicembre dell'anno precedente;

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) e apprendisti

Si riconosce un contributo per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo.



I contributi per licenziamento per GMO verranno erogati soltanto nel caso in cui siano state esperite tutte le opportunità che la contrattazione collettiva e la bilateralità consente a garanzia del posto del lavoro.

Prestazioni

Contributo per lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
Contributo per risoluzione del rapporto di Apprendistato

Contributo

- Euro 100,00 per settimana se full time
 - Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale settimanale
- Il contributo sarà erogato per un massimo di 6 settimane di disoccupazione per anno solare

Dimissioni per giusta causa

Si riconosce un contributo a favore dei lavoratori dimissionari a causa della mancata corresponsione delle retribuzioni spettanti da parte del datore di lavoro.

In caso di dimissioni per giusta causa i contributi verranno erogati soltanto nel caso in cui non siano state retribuite regolarmente almeno n. 3 (tre) mensilità.

Il contributo non potrà comunque essere di ammontare superiore all'importo delle retribuzioni ordinarie non percepite.

Prestazioni

Contributo per lavoratori dimissionari per giusta causa (creditori di almeno n. 3 mensilità arretrate)

Contributo

- Euro 600,00 una tantum se full time
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale

Aspettativa non retribuita post superamento periodo di comporta per malattia lunga

In tutti quei casi dove la malattia dei lavoratori si protrae oltre il periodo per cui contrattualmente spetta il diritto alla conservazione del posto di lavoro (180 gg), previa richiesta dell'aspettativa non retribuita di cui all'art. 181, c. 1 e 2, del CCNL, e qualora non spetti l'indennizzo datoriale per gli ulteriori 60 giorni per le malattie gravi, si riconosce un contributo a favore dei lavoratori interessati.

I contributi per superamento del periodo di comporta, spettanti durante l'aspettativa non retribuita, saranno erogati solamente previa verifica del regolare svolgimento dell'aspettativa secondo le previsioni del CCNL applicato.

Prestazioni

Contributo per lavoratori colpiti da malattia lunga oltre il periodo di comporta (180 gg) cui spetta l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 181 e senza diritto all'indennità datoriale e/o Inps

Contributo

- Euro 100,00 per settimana se full time
- Se part time il contributo sarà riproporzionato in base alla percentuale dell'orario parziale settimanale per un massimo di 16 settimane



Welfare

RIMBORSO SPESE ED AUSILI

Al lavoratore/lavoratrice verrà erogato un contributo per l'acquisto di protesi ed ausili oculistici e/o uditivi nella misura del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di 100,00 euro. Sono escluse le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e dai fondi di assistenza sanitari integrativi.

RIMBORSO SPESE DENTISTICHE

Al lavoratore/lavoratrice verrà erogato un contributo per visite dentistiche e per radiografia dentale nella misura del 30% del costo sostenuto fino ad un massimo di 100,00 euro. Sono escluse le prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e dai fondi di assistenza sanitari integrativi.

RIMBORSO SPESE PER MENSE SCOLASTICHE DEI FIGLI

Al lavoratore/lavoratrice verrà erogato un contributo per il servizio di mensa scolastica di scuola dell'infanzia e scuola primaria usufruito dal figlio, per un massimo di 300,00 euro annui. Il contributo compete ai soggetti titolari di ISEE fino al limite di € 35.000,00; contributo richiedibile da un solo genitore per massimo di due figli.

CONTRIBUTO PARCHEGGI

Al lavoratore/lavoratrice verrà erogato un contributo per l'acquisto di un abbonamento non residenziale annuale o abbonamento stagionale nelle zone previste, per parcheggi nel Comprensorio Cesenate, fino ad un massimo di 100,00 euro.

CONTRIBUTO PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI

Al lavoratore/lavoratrice che utilizza mezzi pubblici per recarsi sul posto di lavoro, verrà erogato un contributo per l'acquisto di abbonamento nominativo pari ad un massimo di 150,00 euro annuali.

CONTRIBUTO PER LA SERENITA' FAMILIARE

Alla lavoratrice che nel post partum non venga concessa la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (part time), volta a consentirle di concentrare la prestazione lavorativa nella mezza giornata, verrà erogato un contributo, c.d. per la serenità familiare (voucher baby-sitter) fino al compimento del 3° anno di vita del figlio, di 250,00 euro mensili.

Il contributo massimo erogabile per le prestazioni di welfare con esclusione della prestazione del contributo serenità familiare dal 1 gennaio al 31 dicembre a favore di una/o stessa/o lavoratrice/tore, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, è previsto per un importo massimo pari a €. 1.000,00 (mille//00 euro).

CONTRIBUTO AZIENDE

Installazione in azienda della videosorveglianza per motivi di sicurezza

Per le imprese aderenti che intendono installare sistemi di videosorveglianza in azienda per motivi di sicurezza e salvaguardia del patrimonio si riconosce, previo accordo sindacale o di autorizzazione rilasciata dalla DTL di FC, un contributo una tantum come di seguito quantificato, comunque, di ammontare non superiore a quello di spesa.

Il contributo per l'acquisto degli impianti e delle telecamere per la videosorveglianza verrà erogato a posteriori dietro presentazione di apposita domanda, della documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta e di quella relativa alla conformità dell'impianto.

Prestazioni

Contributo una tantum spettante alle imprese per l'acquisto e l'installazione di impianti di VDS ex novo o per la miglioria di quelli preesistenti

Contributo

Fino ad un massimo di Euro 400,00 una tantum dietro presentazione attestazione di pagamento della spesa sostenuta

Contributo alla Stabilizzazione dell'Occupazione

In caso di stabilizzazione di rapporto a tempo determinato, durato almeno 6 mesi, in rapporto a tempo indeterminato, all'impresa aderente verrà riconosciuto un contributo di euro 1.500,00 una tantum. Il rapporto stabilizzato dovrà avere una durata ulteriore di almeno 24 mesi; nel caso di durata inferiore l'azienda perderà il diritto ad usufruire del contributo stesso. La provvidenza verrà corrisposta all'impresa datrice in n. 1 tranches al termine dei 24 mesi previa presentazione e verifica del libro unico del lavoro attestante la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato. Per i rapporti di lavoro part-time il contributo verrà riproporzionato in base alla percentuale.

Le parti di comune accordo decidono di incontrarsi annualmente per verificare l'eventuale disponibilità di risorse da destinare ad altre tipologie di prestazioni a sostegno del reddito.

Si precisa, inoltre, che l'EBITER Cesenate ha confermato la delibera di non procedere al convenzionamento con l'INPS.

Dalla suddetta validità il presente accordo annulla e sostituisce integralmente quello precedente.

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2017.

Letto, approvato e sottoscritto

Confcommercio Cesenate
Augusto Patrignani

Giorgio Piastra

Alberto Pessi

Filcams-CGIL

Lorena Giorgini

Fisascat-CISL

Bagnolini Gianluca

UILTucs-UIL

Maurizio Milandri

UIL TUCS - UIL
Lavoratori Commercio Turismo e Servizi
Via dell'Amore, 42/A
47521 CESENA (FC)
Tel. 0547 21572